CAMERA DEI DEPUTATI N. 1845-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BIMA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

nella seduta dell'11 novembre 1964

—

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, concernente la soppressione dell'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 190

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo unico del disegno di legge in esame stabilisce la conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, concernente la soppressione dell'imposta speciale sugli acquisti di autovetture nuove e imbarcazioni da diporto, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n .26, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 190.

Tale provvedimento di revoca – a meno di nove mesi dalla sua adozione – non giunge né improvviso né inatteso.

Infatti, come provvedimento anticongiunturale è nato in presenza di particolari fenomeni negativi che caratterizzavano il momento in cui il provvedimento è stato emanato e che si concentravano nella richiesta abnorme di determinati beni di consumo – in misura superiore alla producibilità interna – e con effetti negativi sulla bilancia dei pagamenti.

Di qui la necessità di limitare l'incremento dei consumi sul piano della motorizzazione individuale.

Senonché, a soli nove mesi dalla sua applicazione, siamo in presenza di fenomeni diversi e cioè la caduta verticale della domanda interna di autovetture cui si accompagnano sintomi preoccupanti di recessione del settore culminati nell'abbassamento del livello di occupazione delle aziende automobilistiche sia private che pubbliche.

Il provvedimento di soppressione della tassa speciale trae perciò origine da un mutamento della congiuntura e dalla necessità di combattere e di contrastare i fenomeni recessivi sopradelineati.

Il provvedimento ora tradotto in legge ha le sue premesse nella legge istitutiva del febbraio scorso, che ne fissava la temporaneità, e con ciò stesso l'obbligo di abolizione della tassa, appena raggiunte le finalità che con l'adozione si intendevano realizzare. Stabilito questo principio dall'articolo 1 del decreto, negli articoli seguenti si fissano talune operazioni destinate a riequilibrare le ripercussioni finanziarie dell'abolizione della tassa e in sostanza il reperimento dei fondi sostitutivi.

Detti fondi vengono attinti tramite operazioni creditizie con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, come previsto dall'articolo 4 del decreto, e destinati a servire a parziale copertura dell'aumento del Fondo di dotazione dell'I.R.I., ai sensi dell'impegno di spesa previsto dalla legge 19 settembre 1964, n. 790, per quanto riguarda il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 2 del decreto); e l'anno 1965 ai sensi delle leggi 14 settembre 1964 n. 789 e 790 (articolo 3, primo comma).

Inoltre con il secondo comma dell'articolo 3 del decreto si provvede – sempre nei modi previsti dall'articolo 4 – per miliardi 19 alla copertura per la quota parte della spesa, per l'anno 1965, per la costituzione dei fondi di rotazione presso l'I.S.V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S. e C.I.S. per mutui alle piccole industrie ed il cui provvedimento legislativo è all'esame del Parlamento.

La proposta di soppressione di tale comma con l'argomentazione secondo cui alla copertura di tali oneri già provvede il fondo globale del bilancio del Tesoro non pare sia da accettare giacché l'accantonamento in parola venne preordinato al momento della presentazione del progetto di bilancio 1965 ed in stretto riferimento ai provvedimenti in corso a quell'epoca e modificati ora con la soppressione dell'imposta speciale sugli acquisti.

Così, come a riequilibrare il progetto di bilancio, turbato dalla soppressione della tassa in esame, è stata necessaria la presentazione di apposita nota di variazione al progetto di bilancio per l'anno 1965. La soppressione del secondo comma dell'articolo 3 non appare perciò assecondabile, perché contrasterebbe con le finalità raggiunte con la presentazione della nota di variazione e cioè porterebbe uno squilibrio e un vuoto di copertura non sanabile.

Onorevoli colleghi, per tutte queste considerazioni che attengono sia al merito del provvedimento sia alla sua articolazione, il relatore sollecita l'approvazione del provvedimento nel testo presentato dal Governo.

BIMA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, concernente la soppressione dell'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 190.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.